



COMUNICATO UFFICIALE N. 166
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 146/AA al n. 149/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 SETTEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 146/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1181 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Mario SPINA, Salvatore PEDULLÀ, e della società A.S.D. REAL MILETO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO SPINA, all'epoca dei fatti allenatore in possesso della qualifica Uefa B scaduta il 31-12-21 e pertanto tecnico non tesserabile, con funzioni di allenatore della società A.S.D. Real Mileto categoria giovanissimi Under 15, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dal C.U. 2023-24 n. 2 del Settore Tecnico, per aver svolto la funzione di Allenatore della squadra A.S.D. Real Mileto iscritta al Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 di Vibo Valentia, nel corso dell'intera stagione sportiva 2023-24, in mancanza di alcun tesseramento, partecipando altresì, sistematicamente, in qualità di allenatore, alle seguenti gare del Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 di Vibo Valentia:

- 1) JUNIOR TROPEA / ASD REAL MILETO del 2.12.2023
- 2) REAL MILETO / NUOVA BULLDOG VIBO dell'11.12.2023
- 3) VIBONESE / ASD REAL MILETO del 18.12.2023
- 4) ASD REAL MILETO / ROMBOLIESE del 29.12.2023
- 5) REAL PIZZO / ASD REAL MILETO del 12.1.2024
- 6) ASD REAL MILETO / SANT'ONOFRIO del 24.1.2024
- 7) FRANCAVILLA ANGITOLA / ASD REAL MILETO del 30.1.2024
- 8) ASD REAL MILETO / JUNIOR TROPEA del 3.2.2024
- 9) NUOVA BULLDOG VIBO / ASD REAL MILETO del 12.2.2024
- 10) ASD REAL MILETO / VIBONESE DEL 21.2.2024
- 11) ROMBOLIESE / ASD REAL MILETO del 24.2.2024
- 12) ASD REAL MILETO / ASD REAL PIZZO dell'1.3.2024
- 13) SANT'ONOFRIO CALCIO / ASD REAL MILETO dell'8.3.2024
- 14) ASD REAL MILETO / FRANCAVILLA ANGITOLA del 18.3.2024;

SALVATORE PEDULLÀ, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Real Mileto, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dal C.U. 2023-24 n. 2 del Settore Tecnico, per avere affidato, senza tesserarlo, per l'intera stagione sportiva 2023-24, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 15 Giovanissimi Provinciali LND-FIGC di Vibo Valentia, al Sig. Mario SPINA, in possesso della qualifica Uefa B

scaduta il 31-12.21 e pertanto tecnico non tesserabile, consentendo a quest'ultimo altresì, la partecipazione sistematica in qualità di allenatore nelle seguenti gare del Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 di Vibo Valentia:

- 1) JUNIOR TROPEA / ASD REAL MILETO del 2.12.2023
- 2) REAL MILETO / NUOVA BULLDOG VIBO dell'11.12.2023
- 3) VIBONESE / ASD REAL MILETO del 18.12.2023
- 4) ASD REAL MILETO / ROMBOLIESE del 29.12.2023
- 5) REAL PIZZO / ASD REAL MILETO del 12.1.2024
- 6) ASD REAL MILETO / SANT'ONOFRIO del 24.1.2024
- 7) FRANCAVILLA ANGITOLA / ASD REAL MILETO del 30.1.2024
- 8) ASD REAL MILETO / JUNIOR TROPEA del 3.2.2024
- 9) NUOVA BULLDOG VIBO / ASD REAL MILETO del 12.2.2024
- 10) ASD REAL MILETO / VIBONESE DEL 21.2.2024
- 11) ROMBOLIESE / ASD REAL MILETO del 24.2.2024
- 12) ASD REAL MILETO / ASD REAL PIZZO dell'1.3.2024
- 13) SANT'ONOFRIO CALCIO / ASD REAL MILETO dell'8.3.2024
- 14) ASD REAL MILETO / FRANCAVILLA ANGITOLA del 18.3.2024;

A.S.D. REAL MILETO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato in qualità di Presidente il Sig. Salvatore Pedullà ed al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il Sig. Mario Spina;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario SPINA, e dal Sig. Salvatore PEDULLÀ, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL MILETO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Mario SPINA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore PEDULLÀ, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL MILETO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 SETTEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 147/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1115 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Edoardo PETTINARI e Federico CUCCAGNA, avente ad oggetto la seguente condotta:

EDOARDO PETTINARI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Palombese, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di aver ricevuto dal Sig. Moreno Lucchetti, calciatore tesserato per la società A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC, due messaggi vocali con i quali lo stesso ha cercato di persuaderlo a porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara U.S. Palombese – A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC del 20.4.2024, valevole per il girone F del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Marche;

FEDERICO CUCCAGNA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Palombese, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di aver ricevuto dal Sig. Moreno Lucchetti, calciatore tesserato per la società A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC, un messaggio vocale con il quale lo stesso ha cercato di persuaderlo a porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara U.S. Palombese – A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC del 20.4.2024, valevole per il girone F del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Marche;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Edoardo PETTINARI e Federico CUCCAGNA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica nei confronti del Sig. Edoardo PETTINARI, e di 6 (sei) mesi di squalifica nei confronti del Sig. Federico CUCCAGNA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 SETTEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 148/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1055 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Sebastiano MEDUSEI, avente ad oggetto la seguente condotta:

SEBASTIANO MEDUSEI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società G.S. Arci Pianazze, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 38, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della gara *Arci Pianazze - Borgoratti* disputata in data 24.2.2024 e valevole per il campionato Allievi Under 17 del Comitato Regionale Liguria, morso ad un dito il calciatore avversario sig. S.M., provocandogli sanguinamento e costringendolo a ricorrere alle cure dei sanitari intervenuti presso l'impianto sportivo con un'autoambulanza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Gianmarco Medusei e Alessia Storti, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul calciatore minorenni Sebastiano MEDUSEI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Sebastiano MEDUSEI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 SETTEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 149/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 188 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Alessio ERCOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSIO ERCOLI, soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli A.I.A. con la qualifica di ARBITRO EFFETTIVO appartenente alla Sezione di Fermo all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 42, commi 2, e 3, lett. a) e c), del Regolamento AIA, così come integrato anche dagli artt. 4, 5, e 6.1, del Codice Etico e di Comportamento dell'AIA, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver costui, nel dare notizia della propria decisione di lasciare l'AIA, espresso, tramite un post sul social media *Instagram*, giudizi lesivi del prestigio, dell'onorabilità e della reputazione propri dell'AIA stessa, dei suoi organi di governo centrali e periferici, nonché per l'effetto e più in generale, dei suoi associati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio ERCOLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di sospensione per il Sig. Alessio ERCOLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 SETTEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina